

Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva

Tra i Comuni di Tione di Trento, Bolbeno, Zuclò, Ragoli, Preore,

Montagne, Breguzzo, Bondo, Roncone, Lardaro,

ASUC Saone, Comunità Regole - Spinale e Manez

SEDE: Tione di Trento - Via del Foro n. 5

C.F. n. 00336020227

Tel n. 0465/321023 Fax n. 0465/322363

STATUTO

Art. 1

I Comuni di Tione, Bolbeno, Zuclò, Ragoli, Preore, Montagne, Breguzzo, Bondo, Roncone, Lardaro, L'Amministrazione Separata Usi Civici di Saone e la Comunità delle Regole Spinale e Manez, si costituiscono in Consorzio, ai sensi della Legge Regionale 21.10.1963 n° 29, art. 81, allo scopo di provvedere al servizio di vigilanza boschiva, nel territorio della circoscrizione n° 5 di cui al D.P.G.R. 31.12.1969 n° 3882/A.

Art. 2

Il Consorzio assume la denominazione di « Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva - Tione ».

La sede del Consorzio viene stabilita in Tione.

La gestione consorziale viene affidata al Comune di Tione, capoconsorzio.

Art. 3

Gli organi amministrativi del Consorzio sono :

- a) L'Assemblea consorziale.
- b) La Giunta consorziale.
- c) Il Presidente.

Art. 4

L'Assemblea Consorziale è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati e dai Presidenti della Comunità delle regole Spinale e Manez e dall'A.S.U.C. di Saone **o loro delegati**.

Art. 5

La Giunta consorziale si compone di cinque membri, compreso il Presidente. Essa è nominata dall'Assemblea consorziale nel proprio seno.

Art. 6

Il Presidente del Consorzio è il Sindaco di Tione, Comune capoconsorzio **o suo delegato**.

Art. 7

Per quanto riguarda la durata in carica dei Rappresentanti degli Enti consorziati, si fa riferimento a quanto dispone l'articolo 83 della Legge Regionale 21.10.1963 n° 29 e successive modificazioni.

Art. 8

Spetta all'Assemblea Consorziale :

- approvare i bilanci e i conti del Consorzio.
- approvare i regolamenti di servizio, provvedendo ad eventuali modifiche
- nominare, sospendere e licenziare il personale impiegatizio.
- nominare, sospendere e licenziare il Segretario, scegliendolo di preferenza, nella persona del Segretario del Comune capoconsorzio.
- nominare nel proprio seno la Giunta consorziale.
- fissare il trattamento economico del personale.
- promuovere le modifiche o lo scioglimento del Consorzio, da sottoporre ai consigli comunali e agli Enti che lo hanno costituito.

L'Assemblea si riunisce ordinariamente due volte all'anno, e straordinariamente ogni qualvolta la Giunta consorziale o il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/5 dei suoi componenti.

Art. 9

Spetta alla Giunta Consorziale :

- formare i progetti dei bilanci e dei conti.
- applicare le punizioni disciplinari a carico del personale.
- nominare il personale ausiliario ed adottare ogni altro provvedimento concernente il personale medesimo.
- deliberare su tutti gli affari che interessano il Consorzio che non siano di competenza dell'Assemblea consorziale.

La Giunta si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.

Art. 10

Il Sindaco del Comune di Tione, nella sua qualità di Presidente del Consorzio:

- convoca l'Assemblea Consorziale e la Giunta Consorziale e presiede le loro adunanze.
- propone le materie da trattarsi nelle adunanze dell'Assemblea e della Giunta.
- dà esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea e della Giunta.
- rappresenta il Consorzio presso le Autorità, gli Enti ed i privati e ne firma gli atti.
- sovrintende alla gestione amministrativa e contabile del Consorzio.

Art. 11

Il Segretario del Consorzio :

- assiste le riunioni dell'Assemblea e della Giunta Consorziale e ne redige i verbali.
- custodisce gli atti del Consorzio e ne tiene le contabilità.
- esegue gli ordini del Presidente.

Art. 12

Per quanto concerne la modificazione o scioglimento del Consorzio, il funzionamento dell'Assemblea e Giunta Consorziali e le rispettive deliberazioni vengono applicate le disposizioni della Legge Regionale 29.10.1963 n°29 e successive modificazioni.

Art. 13

Le spese occorrenti al funzionamento del Consorzio sono anticipate dal Comune di Tione, capoconsorzio. Il riparto di tali spese fra gli Enti consorziati viene effettuata per metà in proporzione diretta alla superficie territoriale di ogni Ente e per metà in rapporto alla ripresa annua boschiva risultante dai piani economici.

Le quote dovute dagli Enti consorziati devono essere versate in 12 rate scadenti il giorno 25 di ogni mese, secondo il riparto determinato nel bilancio di previsione; la rata a conguaglio avverrà nel gennaio successivo, prima della chiusura dell'esercizio finanziario.

In caso di ritardo nei pagamenti, il Comune capoconsorzio potrà avvalersi della speciale procedura di cui all'art. R.D.L. 16.07.1925 n° 1328.

Art. 14

Le eventuali disposizioni che si riterranno necessarie al fine di assicurare il migliore funzionamento del Consorzio ed il conseguimento dei suoi fini verranno successivamente adottate ed approvate dall'Assemblea consorziale.

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le norme contenute nel Cap. II°, articoli dal n° 81 al n° 85 inclusi, della Legge Regionale sull'Ordinamento dei Comuni dd 21.10.1963 n° 29 e successive modificazioni.



Il Presente Statuto è stato approvato dal Consiglio Comunale di Tione di Trento con deliberazione in data 30.12.1971 n° 77.

IL SINDACO

Boni dott. Franco

IL SEGRETARIO

Leonardi Mario

Gli art. 4 e 6 modificati del presente Statuto sono stati approvati da tutti gli Enti Consorziati con apposite deliberazioni e dal Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva con deliberazione dell'Assemblea Consorziale n° 03/2001 d.d. 22.02.2001 e esaminata il 23.03.2001 n° 4539/01 – Al.11 dalla Giunta Provinciale senza riscontro di vizi di legittimità ai sensi dell'art. 52 L.R. 04.01.93 e s.m.

IL SINDACO

geom. Vincenzo Zubani

IL SEGRETARIO

dott. Diego Viviani